

**DELIBERAZIONE 12 APRILE 2022**

**167/2022/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1200<sup>a</sup> riunione del 12 aprile 2022

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2017, 99/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 99/2017/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
- la deliberazione 15 febbraio 2017, 821/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 821/2017/E/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 20 luglio 2017, DSAI/16/2017/eel (di seguito: determinazione DSAI/16/2017/eel).

**FATTO:**

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società (prot. Autorità 24782 del 9 settembre 2016), come successivamente integrate (prot. Autorità 28368 del 7 ottobre 2016), evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, con conseguimento di vantaggi economici da parte della Società medesima. Pertanto, con deliberazione 99/2017/E/eel, l’Autorità ha:
  - i) escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultavano aver alterato i prezzi di mercato;

- ii) ordinato alla Società la restituzione a Terna degli importi corrispondenti all'indebito beneficio conseguito per effetto delle predette condotte di programmazione non diligenti, determinati secondo i criteri e le modalità definite nell'Allegato B alla sopracitata deliberazione 99/2017/E/eel;
  - iii) conferito mandato al Direttore DSAI di valutare la sussistenza di presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06.
4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, il Direttore DSAI, con la citata determinazione DSAI/16/2017/eel, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
- i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto ai prelievi effettivi delle unità di consumo nella titolarità della Società (oggetto di analisi) superiore alla soglia massima di tolleranza di cui al punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel;
  - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra giugno 2015 e giugno 2016;
- il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata determinazione DSAI/16/2017/eel.
5. Nel corso dell'istruttoria del presente procedimento la Società, dopo elezione di domicilio (acquisita con prot. Autorità 30250 del 19 settembre 2017), ha depositato una memoria (prot. Autorità 30387 del 20 settembre 2017) con contestuale istanza di accesso agli atti (istanza riscontrata con nota del Responsabile del procedimento prot. Autorità 34031 del 17 ottobre 2017) e richiesta di audizione finale.
6. Successivamente, con deliberazione 821/2017/E/eel l'Autorità, in considerazione della irrilevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società ai sensi del punto 3 della citata deliberazione 99/2017/E/eel, ha confermato il contenuto dell'Allegato B a quest'ultima deliberazione.
7. Avverso le predette deliberazioni dell'Autorità la Società ha proposto ricorso avanti al TAR per la Lombardia Milano che lo ha respinto con sentenza (di seguito: Sentenza). Tale pronuncia – con la quale il Giudice Amministrativo ha accertato l'illegittimità degli sbilanciamenti posti in essere dalla Società – non è stata appellata ed ha, pertanto, acquistato efficacia di giudicato.
8. Dalle visure camerali effettuate dagli Uffici risulta la messa in liquidazione volontaria della Società, con atto iscritto nel Registro delle Imprese il 17 settembre 2021.
9. Con nota del 10 novembre 2021 (prot. Autorità 42232), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie. In considerazione dell'esito negativo dei tentativi di trasmissione della comunicazione delle risultanze istruttorie per il tramite di posta elettronica certificata prima (prot. 42232 del 10 novembre 2020 e 43378 del 19 novembre 2021) e di raccomandata elettronica (prot. 44901 del 30 novembre 2021), gli Uffici dell'Autorità hanno provveduto a una nuova trasmissione della comunicazione delle risultanze istruttorie con raccomandata, con

ricevuta di ritorno, indirizzata alla sede legale della società; la raccomandata è stata ricevuta in data 3 dicembre 2021.

10. La Società non si è difesa in fase decisoria e non ha tempestivamente riscontrato le note dell’Autorità (prot. Autorità 4331 e 7887 rispettivamente del 1 e 23 febbraio 2022) con cui veniva convocata all’audizione finale richiesta in fase decisoria, da ultimo fissata per il giorno 29 marzo 2022. Con nota 4 aprile 2022 il liquidatore della Società ha rappresentato alcune vicende societarie (quali il trasferimento della sede legale nel 2018, la cessazione dell’attività nel 2019 e la messa in liquidazione nel 2021) e ha comunicato di non avere notizie in merito al procedimento sanzionatorio in oggetto

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

##### Contesto normativo

11. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l’equilibrio tra l’energia immessa e quella prelevata (cosiddetto “bilanciamento”). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l’impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino “*le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza*”. La “*definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente*” del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
12. A livello di *settlement*, nell’ambito del singolo contratto di dispacciamento, l’energia elettrica che l’utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull’utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l’energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l’approvvigionamento delle

risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.

13. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità "*significativi e reiterati scostamenti*" (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).
14. Con deliberazione 444/2016/R/eel l'Autorità, ad esito del richiamato monitoraggio e per agevolare la rilevazione di eventuali violazioni del predetto obbligo di programmazione diligente, ha stabilito che Terna segnali all'Autorità gli utenti del dispacciamento in prelievo che siano incorsi in almeno un mese e in una zona di mercato in sbilanciamenti effettivi superiori al 30% (punto 2 del deliberato).

#### Argomentazioni della Società

15. Nella citata memoria difensiva la Società, ribadendo quanto già dedotto nell'ambito del procedimento prescrittivo, ha svolto le proprie difese volte a affermare la correttezza e conformità della propria condotta e sostenendo, in via preliminare, che l'avvio del presente procedimento sanzionatorio sarebbe stato 'prematurato', in quanto all'epoca non era stato ancora adottato il provvedimento di chiusura del procedimento prescrittivo.
16. La Società deduce la circostanza che all'epoca delle condotte contestate era in fase di *start up* nel settore della vendita di energia elettrica ai clienti finali nel mercato libero, con un portafoglio iniziale particolarmente ridotto e volumi irrisori, e di avere ottenuto l'accesso al dispacciamento solo da giugno 2015.
17. Inoltre, fino al mese di aprile 2016, non avendo accesso alla borsa elettrica la Società sarebbe stata costretta ad approvvigionarsi da rivenditori, con l'acquisto di quantitativi minimi imposti dimostratisi superiori alle quantità effettivamente consumate dai propri clienti.
18. La Società afferma che anche dopo l'acquisizione di propri clienti, in quanto *start up*, non avrebbe potuto disporre di uno 'storico' dei consumi quale riferimento per la programmazione dei propri prelievi.
19. Secondo la Società il dato percentuale, in apparenza elevato, degli sbilanciamenti medi mensili e totale nelle diverse zone riportato nel provvedimento prescrittivo, non renderebbe ragione degli sbilanciamenti effettivi in realtà modesti se calcolati in valore assoluto. Inoltre, le percentuali sarebbero state calcolate sulla base dei prelievi effettivi e non sul prelievo all'epoca programmato, come previsto dalla deliberazione 444/2016/R/eel, con conseguente penalizzazione per un operatore di piccole dimensioni, quale la medesima Società.

20. Secondo la Società, non si tratterebbe di un errore sistematico, né di una condotta frutto di una strategia, bensì di sbilanciamenti giustificati dalla peculiarità del portafoglio clienti della Società che avrebbe operato, nel periodo di riferimento, nel miglior modo possibile considerate le circostanze.
21. La Società sostiene, inoltre, che l'impatto sull'*uplift* sarebbe irrisorio, in considerazione dei quantitativi minimi di energia programmati/prelevati, e che il relativo incremento sarebbe determinato dai produttori abilitati.
22. Da ultimo, la Società lamenta che l'applicazione di una 'ulteriore sanzione', oltre al provvedimento prescrittivo, determinerebbe una situazione di grave dissesto finanziario per la stessa e dunque risulterebbe 'sproporzionata e irragionevole'.

#### Valutazione delle argomentazioni della Società

23. Le deduzioni della Società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per le condotte contestate.
24. Si osserva preliminarmente che le doglianze circa l'asserito carattere prematuro dell'avvio del presente procedimento sono infondate in quanto – come anticipato nella determinazione di avvio - nello stesso si è tenuto conto del provvedimento di chiusura del procedimento prescrittivo (deliberazione 821/2017/E/eel che, peraltro, ha meramente confermato il provvedimento prescrittivo adottato con deliberazione 99/2017/E/eel e il relativo Allegato B).
25. Del pari senza fondamento sono le argomentazioni inerenti alla condizione di *start up* della Società in quanto l'operatore che intende affacciarsi nella compravendita all'ingrosso di energia elettrica è tenuto al rispetto della regolazione (ivi inclusi i principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza ex articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06) indipendentemente dall'esperienza acquisita nel settore, dalla dinamica del numero dei punti di prelievo rientranti nel suo portafoglio e dalla tipologia di approvvigionamento dell'energia adottato (sia operando direttamente sui mercati dell'energia sia acquistando energia da un soggetto terzo e operando solamente come utente del dispacciamento nei confronti di Terna). L'onere di una programmazione diligente compete all'utente del dispacciamento in quanto soggetto chiamato ad una cooperazione attiva con Terna per una efficiente erogazione del servizio, come del resto ampiamente evidenziato nella deliberazione 99/2017/E/eel. In tal senso si è pronunciato anche il Giudice Amministrativo nella Sentenza nei confronti della Società affermando che i valori riferiti alla Società indicati nell'Allegato B alla predetta deliberazione dimostrano una programmazione non diligente e *“non possono giustificarsi in ragione dell'inesperienza o della ridotta dimensione della società, atteso che risulta onere precipuo dell'operatore che intende fare ingresso nel mercato adottare misure che consentano di adeguarsi alle regole di tale mercato”*.
26. Altrettanto irrilevante è la lamentata assenza di una base storica di dati di consumo in quanto trattasi di una condizione propria di tutti gli operatori in condizione di *start up* che, pertanto, si riflette nel determinare il livello medio di prestazione indicato dalle soglie di tolleranza sulla base del quale sono valutate le condotte della Società.

27. Priva di pregio risulta, altresì, la circostanza relativa all'asserita irrilevanza degli sbilanciamenti se considerati in valore assoluto anziché in percentuale. L'Autorità ha già chiarito che fissare un errore di riferimento in termini assoluti discrimina tra utenti del dispacciamento con portafogli di diverse dimensioni, avvantaggiando quelli di dimensioni ridotte e penalizzando quelli di dimensioni più ampia, mentre l'utilizzo di un indice percentuale è esente da tali problematiche. Con riguardo all'aver calcolato le percentuali sulla base dei prelievi effettivi e non sul prelievo all'epoca programmato, l'Autorità ha ritenuto più ragionevole e aderente alla verifica effettuata valutare l'errore di programmazione rispetto al valore reale e non a quello stimato (e dunque al programma vincolante).
28. L'asserita conformità della condotta della Società alla diligenza richiesta dalla regolazione risulta smentita dallo stesso giudice amministrativo che nella Sentenza, dopo aver affermato la congruità della soglia di tolleranza applicata (*"... la soglia di tolleranza applicata alla società ricorrente, coerente con il parametro indicato nella delibera n. 444/2016 e stabilita dall'Autorità in misura peraltro assai più elevata di quelle fissate in linea di principio nella precedente deliberazione n. 197/2013, pare congrua e proporzionale, anche tenendo conto della limitazione del periodo preso in considerazione e dell'entità degli sbilanciamenti registrati che, come spiegato, superano ampiamente tale soglia"*), ha ritenuto che il suo superamento dimostri *"la sussistenza di una programmazione non diligente"*.
29. Inconsistente è anche l'argomentazione per cui l'aumento dei corrispettivi *uplift* sarebbe dovuto esclusivamente alle condotte degli utenti titolari di unità di produzione abilitate. Detto corrispettivo dipende da una pluralità di fattori, inclusi i volumi di sbilanciamento effettivo dalla cui osservazione origina il presente procedimento. Lo stesso giudice amministrativo nella citata Sentenza ha ritenuto infondata tale deduzione e riconosciuto che gli sbilanciamenti possono essere determinati volontariamente anche dalle unità non abilitate a partecipare al MSD.
30. Del tutto priva di pregio risulta la deduzione inerente all'asserita circostanza che l'irrogazione di una sanzione risulterebbe sproporzionata e irragionevole. Fermo restando che la sanzione non può considerarsi come una 'ulteriore' misura punitiva, avendo la misura prescrittiva carattere meramente ripristinatorio (e riguardando, peraltro, nel caso di specie un periodo più circoscritto rispetto a quello oggetto del presente procedimento), si rileva che le condizioni economiche dell'agente costituiscono un criterio per la quantificazione della sanzione e non certo una condizione che impedisce la sua applicazione.
31. Le ulteriori argomentazioni di parte che possono assumere rilievo ai fini della quantificazione della sanzione sono trattate nell'apposita sezione.
32. Alla luce di quanto sopra la Società risulta aver violato l'obbligo di programmazione secondo principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, cui sono tenuti tutti gli utenti del dispacciamento. Segnatamente la condotta contestata ha riguardato le seguenti zone di mercato e periodi:
  - Zona Nord, marzo e aprile 2016;
  - Zona Sardegna, da giugno 2015 a novembre 2015;

- Zona Sud, da dicembre 2015 a giugno 2016.

Rileva in particolare la circostanza che gli sbilanciamenti contestati siano risultati macroscopici, tanto nella dimensione quanto nella frequenza. In particolare, (i) gli *sbilanciamenti medi* sono stati assai significativi (*superiori a 10000%*) in tutte le zone in cui la Società ha operato, come dettagliatamente indicato nell'Allegato B alla deliberazione 99/2017/E/eel; (ii) in alcuni mesi consecutivi e in alcune zone gli sbilanciamenti hanno *ampiamente superato il 10000%* rispetto all'energia effettivamente prelevata a consuntivo, come definitivamente accertato dall'Autorità con deliberazione 99/2017/E/eel

33. Con riferimento alla nota trasmessa dal liquidatore della Società (prot. 14760 del 4 aprile 2022), si osserva che i fatti ivi richiamati non rilevano né ai fini dell'accertamento dell'illecito contestato, né ai fini della quantificazione della sanzione e che tutti gli atti del presente procedimento risultano ritualmente comunicati alla Società.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

34. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

35. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e della sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – ciascun utente del dispacciamento deve effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza. Più specificamente, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto di quanto evidenziato al punto 32.
36. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lett. d) del Regolamento Sanzioni, rileva la circostanza che la Società abbia conseguito, per effetto delle condotte contestate, indebiti vantaggi economici che non risultano versati (cfr. nota di Terna acquisita con prot. Autorità 19611 del 23 giugno 2020). Risulta pertanto assorbita la deduzione relativa alla pretesa impossibilità di adempiere alla misura prescrittiva al momento dell'avvio del procedimento sanzionatorio: la Società non ha adempiuto né quando detta misura è stata successivamente quantificata da Terna e neppure dopo la sentenza sfavorevole del TAR (non appellata e passata in giudicato).



37. In merito ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
38. Per quanto attiene alle *condizioni economiche* dell'agente, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla Società è pari ad euro 2.336.826,00. Assume altresì rilievo la circostanza che della messa in liquidazione volontaria della Società con atto iscritto nel Registro delle Imprese in data 17 settembre 2021.
39. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione finale nella misura di euro 175.500,00 (centosettantacinquemilacinquecento/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di consumo indicato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 175.500,00 (centosettantacinquemilacinquecento/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A all'indirizzo ivi indicato, nonchè di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it), ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di

60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*